

10172

**Messaggio
del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente
l'adattamento delle prestazioni dell'assicurazione militare
all'evoluzione dei redditi**

(Del 19 febbraio 1969)

Onorevoli signori presidente e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi il disegno di un decreto federale concernente l'adattamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei redditi.

I

Giusta l'articolo 25 *bis* della legge federale su l'assicurazione militare (dappresso: «LAM»), il Consiglio federale è tenuto, a ogni sensibile aumento o diminuzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto alla situazione di partenza, ad adattare le rendite, dall'inizio dell'anno seguente, aumentando o diminuendo il guadagno annuo che le determina. È appunto grazie a tali adeguamenti che le rendite possono conservare il potere d'acquisto che avevano al momento della loro assegnazione.

In virtù del nostro decreto del 24 aprile 1968 concernente l'adattamento al rincaro delle prestazioni dell'assicurazione militare, tutte le rendite permanenti vennero adattate al rincaro con effetto a contare dal 1° gennaio 1968 mediante aumento del 7 oppure del 4,5 per cento del guadagno annuo che le determinava, ciò che consentì allora una compensazione corrispondente all'indice di 104,2 punti a fine ottobre 1967 (100 punti a fine settembre 1966). Da allora, l'indice dei prezzi al consumo aumentò sino alla fine di dicembre 1968, rispetto alla situazione di partenza, di altri 3,6 punti, ovvero del 3,5 per cento, raggiungendo così 107,8 punti.

Il 193° rapporto della Commissione di ricerche economiche sulla situazione economica svizzera nel 1968 e le sue prospettive per il 1969 (supplemento di «La vie économique» del dicembre 1968) rileva che l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato del 2,4 per cento in media durante l'anno 1968 e che nel 1969 l'aumento sarà leggermente maggiore di quello dell'anno precedente. Sino alla fine di quest'anno si può dunque prevedere,

rispetto all'indice corrispondente all'ultimo adeguamento delle rendite (104,2 punti), un aumento sensibile del rincaro del 5-6 per cento. Per questo motivo è necessario procedere, in applicazione dell'articolo 25 *bis* capoverso 1 LAM, a un adeguamento del guadagno annuo che determina le rendite, e ciò con effetto dal 1° gennaio 1970, in modo da compensare almeno l'aumento dei prezzi al consumo.

II

Dalla fine della seconda guerra mondiale, i salari sono sempre aumentati in misura più forte dell'indice dei prezzi al consumo, di modo che si registra un costante miglioramento dei salari reali. I beneficiari di rendite dichiarano, a giusta ragione, che gli adeguamenti delle rendite al solo rincaro non corrispondono affatto all'aumento effettivo del guadagno annuo che avrebbero potuto realizzare qualora fossero rimasti in buona salute. In virtù dell'articolo 25 *bis* capoverso 2 LAM, il Consiglio federale è tenuto a presentare all'Assemblea federale, se è il caso, una proposta d'adattamento delle rendite alle fluttuazioni del reddito del lavoro. Dall'ultimo adeguamento dei guadagni annuali che determinano le rendite militari ai redditi in vigore nel 1963, la situazione è evoluta, secondo le valutazioni dell'UFIAM, nel modo seguente:

	Indice dei prezzi al consumo ottobre 1963 = 100 (con stato dell'indice di 203,6 punti)	Indice dei salari nominali (ottobre 1963 = 100)	Indice dei salari reali (ottobre 1963 = 100)
1963	100	100	100
1964	102,8	107,8	104,7
1965	106,9	115,7	108,2
1966	111,2	124,7	111,9
1967	115,6	132,5	114,8
1968	118,2	139,1 circa ¹	117,7 circa ¹
1969	121,4 circa ¹	146,4 circa ¹	120,6 circa ¹

¹ valutazione provvisoria non confermata

La differenza tra i salari reali del 1963 e quelli della fine del 1967 è già del 14,8 per cento; entro la fine del 1969 essa raggiungerà probabilmente il 20 per cento ed è perciò di capitale importanza per i beneficiari di rendite.

Sia il nostro decreto del 15 gennaio 1968 modificante le ordinanze d'esecuzione della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI), sia l'ordinanza d'esecuzione della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) prevedono espressamente che in caso di cumulo d'una rendita dell'assicurazione per l'invalidità oppure dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti con una rendita militare, il guadagno annuo che determina la rendita militare deve servire da base di calcolo in caso d'applicazione degli articoli 45 LAI e 48 LAVS. Attualmente è dunque

più che mai necessario che questo guadagno corrisponda alla situazione attuale. A lungo andare esso non può più essere semplicemente adeguato alle fluttuazioni dei prezzi al consumo ma dovrà ugualmente, in caso di aumento del reddito, essere adattato ai salari reali. L'adeguamento delle rendite militari alle fluttuazioni del reddito del lavoro conformemente all'articolo 25 *bis* capoverso 2 LAM, è di conseguenza più urgente dell'adattamento all'aumento dei prezzi al consumo, di cui si è parlato sotto la cifra I.

III

Di massima è innanzitutto necessario stabilire se sia realmente giustificato adeguare tutte le categorie di rendite di durata indeterminata agli attuali guadagni. Per le rendite d'invalidità i cui beneficiari non hanno ancora superato l'età di 65 anni, come pure per le rendite di coniuge superstite e di figli d'assicurati deceduti che sono nati dopo il 31 dicembre 1904, è senz'altro indicato adeguare il guadagno annuo che le determina ai miglioramenti del reddito del lavoro perché questi assicurati, se fossero restati in buona salute o in vita, svolgerebbero ancora pienamente un'attività remunerata e beneficerebbero degli aumenti di salario reale e, in molti casi, potrebbero anzi migliorare la loro situazione professionale.

Per contro, trattandosi d'invalidi e di assicurati deceduti che, anche senza l'affezione d'origine militare, non potrebbero più guadagnarsi la vita e di conseguenza ottenere degli aumenti di salario reale o migliorare la loro situazione professionale, non risulterebbe giustificato adattare le loro rendite alle modifiche dei guadagni. Si potrebbe allora sostenere che l'adattamento di queste rendite di durata indeterminata dovrebbe semplicemente corrispondere all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo perché conservino il loro potere d'acquisto.

Le rendite di padre e di madre, di fratelli, sorelle e avi, le quali — contrariamente alle rendite per vedove ed orfani — non rappresentano una percentuale fissa del guadagno del defunto ma sono stabilite nei limiti di certi massimi secondo i bisogni dell'avente diritto, non dovrebbero essere, a nostro avviso, necessariamente adeguate alle nuove condizioni di guadagno. Anche in questi casi, un semplice adattamento al rincaro dovrebbe bastare, e ciò tanto più che i bisogni dei beneficiari di rendite non rimangono costanti, come è sovente il caso, ciò che può essere in ogni tempo tenuto in debito conto modificando il tasso d'ogni singola rendita.

Nonostante questa distinzione, oggettivamente giustificabile, vi proponiamo tuttavia di adattare agli attuali redditi del lavoro tutte le rendite di durata indeterminata perché oggi giorno bisogna ammettere, a giusta ragione, che le prestazioni dell'Assicurazione militare — a causa dell'obbligatorietà del servizio militare — devono essere sufficienti, anzi calcolate

piuttosto generosamente. Inoltre, si ritiene vieppiù che le differenti assicurazioni e istituzioni sociali dovrebbero essere coordinate, ragione per la quale ci permettiamo di ricordare, anche se le rendite dell'AVS non possono essere paragonate a quelle dell'Assicurazione militare, che in occasione della 7^a revisione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti si è ugualmente deciso di adattare all'evoluzione dei redditi tanto le nuove rendite (per i futuri beneficiari) quanto quelle vecchie.

Nell'esecuzione dell'adeguamento è tuttavia indicato applicare un procedimento diverso per i differenti gruppi di beneficiari di rendite elencati qui sopra. Così, le rendite d'invalidi di meno di 65 anni (nati dopo il 31 dicembre 1904) nonché le rendite di coniugi e di figli d'assicurati defunti che erano nati nel 1905 o più tardi devono essere adattate individualmente sulla base del guadagno annuo che l'assicurato avrebbe probabilmente potuto realizzare nel 1969 qualora fosse rimasto in buona salute. Questo importo dovrà essere stabilito in ogni singolo caso. L'evoluzione diversa dei salari e del reddito nelle differenti branche dell'economia non è la sola ragione che giustifica delle inchieste particolareggiate; v'è ancora, e soprattutto, il fatto che con questo modo di procedere si potrà determinare, se è il caso, le incontrovertibili possibilità di miglioramento della situazione professionale e le modifiche delle condizioni familiari (erogazione o soppressione d'indennità familiari o d'indennità per figli). Il numero di questi casi, come lo indica lo specchio sottostante, è relativamente modesto paragonato a quello delle rendite dell'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e soprattutto a quello delle rendite dell'Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell'Assicurazione per l'invalidità. Si può dunque prevedere che le necessarie inchieste potranno essere effettuate senza sovraccarico dell'amministrazione entro lo spazio d'un anno, ossia entro la fine del 1970. Per tutte le altre rendite permanenti, i miglioramenti della situazione professionale, gli aumenti di salario reale e le modifiche delle condizioni di famiglia non entrano quasi in considerazione, di modo che le rendite possono venir adeguate matematicamente, sulla base dei salari medi rilevati nel mese di ottobre d'ogni anno dall'UFIAM, mediante il pagamento di supplementi.

Totale delle rendite militari	9498
Da dedurre le rendite accordate per un tempo determinato che non devono essere adattate perché saranno fissate a nuovo al più tardi entro tre anni sulla base delle attuali condizioni di guadagno	1017
Rendite permanenti da adeguare	8481

Rendite da adeguare sulla base dell'indice dei salari nominali			
— rendite d'invalidità per beneficiari di oltre 65 anni d'età	1247		
— rendite di coniugi superstiti e di figli d'assicurati deceduti che erano nati prima del 1905	1164		
— rendite di padre, madre, fratelli, sorelle e avi	851	3262	
Rendite permanenti da adeguare all'attuale guadagno sulla base d'inchieste individuali			<u>5219</u>

Le 3262 rendite permanenti da adeguare sulla base dell'indice dei salari vanno aumentate secondo il tasso indicato nell'ultima colonna dello specchio appresso:

Rendite accordate fino al	Aumento in rapporto all'indice del guadagno nominale stimato per il 1969 (in per cento)	Da dedurre l'adeguamento già intervenuto mediante indennità di rincarò (in per cento) ¹	Nuovo aumento (in per cento)
1963	46,4	7,5 + 7 = 15	31,4
1964	35,8	5 + 7 = 12,4	23,4
1965	26,5	7	19,5
1966	17,4	4,5	12,9
1967	10,5	—	10,5
1968	5,2	—	5,2
1969	—	—	—

¹ Adeguamento al rincarò in virtù del decreto federale del 17 marzo 1966 e del decreto del Consiglio federale del 24 aprile 1968

IV

Conformemente agli articoli 20 capoversi 3 e 24 capoverso 2 LAM, il guadagno massimo considerato soggiace automaticamente a tutti gli adattamenti giusta l'articolo 25 bis. Se l'attuale guadagno massimo di 28 890 franchi, che è stato fissato a decorrere dal 1^o gennaio 1968 tenendo conto del rincarò intervenuto fino ad ottobre 1967, venisse aumentato solo nella misura del rincarò intervenuto dalla fine del 1967 alla fine del 1969, cioè presumibilmente del 5 per cento pari a 1 444.50 franchi, si otterrebbe un guadagno massimo di 30 334.50 franchi. Un adeguamento del guadagno massimo al solo rincarò non corrisponderebbe tuttavia alle prescrizioni legali, di modo che un simile calcolo non entra in considerazione.

Se si aggiungesse al guadagno massimo di 21 000 franchi, fissato dalla legge federale del 19 dicembre 1963, il 46,4 per cento rispondente all'aumento probabile dei salari intervenuto da allora, si otterrebbe per contro un nuovo guadagno massimo di 30 744 franchi. Poiché, dal 1963 al 1969, i salari aumentarono regolarmente d'anno in anno più del doppio rispetto

al rincaro, ci si sarebbe in definitiva dovuto aspettare che il guadagno massimo calcolato secondo l'evoluzione dei salari fosse molto più elevato. Ciò non è tuttavia il caso perché il guadagno massimo portato da 21 000 a 27 000 franchi in occasione della revisione della legge entrata in vigore il 1° gennaio 1968, aumentato ancora a causa del rincaro, sorpassava l'aumento dei salari intervenuto fino allora. Questo sorpasso era voluto ed era conforme alla proposta fatta a suo tempo dalla commissione del Consiglio degli Stati, desiderosa di ridurre espressamente per l'avvenire il numero degli assicurati che non possono venir indennizzati dall'Assicurazione militare (la quale non è propriamente un'assicurazione, bensì la copertura d'una responsabilità della Confederazione) sulla base della loro intera perdita di guadagno a causa del limite superiore di quest'ultimo. Questa espressa correzione della legge non deve ora venir parzialmente annullata indirettamente prendendo come base di calcolo il guadagno massimo di 21 000 franchi valevole dal 1964; per il calcolo del nuovo importo massimo bisogna invece partire dall'ultimo guadagno, ossia da quello di 28 890 franchi fissato dal 1° gennaio 1968 (legge federale del 21 dicembre 1967 che modifica quella su l'assicurazione militare e decreto del Consiglio federale del 24 aprile 1968 concernente l'adattamento al rincaro delle prestazioni dell'assicurazione militare). Tale importo deve in seguito essere adattato all'aumento medio probabile dell'indice dei salari intervenuto dopo di allora (da ottobre 1967 a ottobre 1969) ossia verosimilmente di 10,5 per cento. Con ciò si arriva al guadagno massimo di franchi 31 923 l'anno, arrotondato per difetto a franchi 31 920, cifra meglio divisibile per 12.

V

La realizzazione delle nostre proposte implicherebbe una spesa suppletiva annua di circa 10,6 milioni di franchi, come al calcolo qui appresso:

Rendite accordate fino al	Rendite annue fr.	Aumento in per cento	Importo fr.
1963	31 985 352	31,4	10 043 400
1964	1 674 372	23,4	391 803
1965	2 082 888	19,5	406 163
1966	2 004 000	12,9	258 516
1967	2 274 924	10,5	238 867
1968	1 667 904	5,2	86 731
Importo totale degli adattamenti delle rendite			11 425 000
Adeguamento delle rendite temporanee al nuovo guadagno massimo			100 000
Spese suppletive dovute alla maggiorazione dell'indennità di malattia a causa dell'aumento del guadagno massimo . . .			100 000
Totale			11 625 000

Da dedurre le minori spese a causa del guadagno massimo	1 000 000
Spese suppletive annue	<u>10 625 000</u>

Visto quanto precede, abbiamo l'onore di raccomandarvi l'approvazione del disegno di legge allegato.

Come abbiamo già fatto osservare, l'articolo 25 *bis* della legge su l'assicurazione militare costituisce la base legale del presente decreto. Il capoverso 2 del citato articolo 25 *bis* precisa che questi decreti d'adattamento non vanno sottoposti al referendum. La citata legge si basa a sua volta sugli articoli 18 capoverso 2, nonché 20 e 34 *bis* della Costituzione federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 19 febbraio 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il vicepresidente:

Tschudi

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente l'adattamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei redditi (Del 19 febbraio 1969)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1969
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	09
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	10172
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	07.03.1969
Date	
Data	
Seite	189-195
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 522

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.